



Rivista di  
ADAPT - CENTRO STUDI  
"MARCO BIAGI"

# Diritto delle Relazioni Industriali

Rivista trimestrale già diretta da  
**MARCO BIAGI**

## *In questo numero*

### RICERCHE

*Formazione, imprese e apprendistato*

### RELAZIONI INDUSTRIALI E RISORSE UMANE

*Dal "caso FIAT" al "caso Italia"*

### GIURISPRUDENZA ITALIANA

*L'articolo 32 del collegato lavoro supera il vaglio di costituzionalità  
Imponibilità previdenziale delle somme corrisposte al lavoratore  
in un contratto di transazione*

*Sanzioni per lo "sciopero" (illegittimo) degli avvocati  
Somministrazione di lavoro e limiti al sindacato giudiziale*

### LEGISLAZIONE, PRASSI AMMINISTRATIVE E CONTRATTAZIONE COLLETTIVA

*Certificazione dei contratti di lavoro non standard  
Ccnl artigiano area meccanica del 16 giugno 2011: contenuti e novità  
Distacco di lavoratori extracomunitari per prestazioni qualificate*

*Permessi degli amministratori locali: modifiche introdotte dalla legge n. 148/2011  
Circolare Inps 9 settembre 2011, n. 116 e cumulo dei periodi assicurativi*

### GIURISPRUDENZA E POLITICHE COMUNITARIE DEL LAVORO

*Divieto di discriminazione in base all'età: il caso Deutsche Lufthansa  
La Corte di giustizia sull'accesso a beni e servizi nelle prestazioni assicurative*

### OSSERVATORIO INTERNAZIONALE E COMPARATO

*Spagna - Relazioni di lavoro e libertà religiosa  
Stati Uniti - Amianto e sicurezza: presupposti e criteri  
di punibilità del datore di lavoro*

**N. 4/XXI - 2011**



**GIUFFRÈ EDITORE**

# DIRITTO DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI

Rivista fondata da Luciano Spagnuolo Vigorita e già diretta da Marco Biagi

## DIREZIONE

Tiziano Treu, Mariella Magnani, Michele Tiraboschi (*direttore responsabile*)

## COMITATO SCIENTIFICO

Aris Accornero, Gian Guido Balandi, Francesco Basenghi, Mario Biagioli, Roberta Bortone, Umberto Carabelli, Bruno Caruso, Laura Castelvetti, Giuliano Cazzola, Gian Primo Cella, Carlo Dell'Aringa, Riccardo Del Punta, Raffaele De Luca Tamajo, Clara Enrico, Rosario Flammia, Pietro Ichino, Arturo Maresca, Luigi Mariucci, Oronzo Mazzotta, Luigi Montuschi, Gaetano Natullo, Luca Nogler, Angelo Pandolfo, Roberto Pedersini, Marcello Pedrazzoli, Adalberto Perulli, Giampiero Proia, Mario Ricciardi, Mario Rusciano, Giuseppe Santoro Passarelli, Franco Scarpelli, Paolo Sestito, Pier Antonio Varesi, Luciano Spagnuolo Vigorita, Patrizia Tullini, Armando Tursi, Carlo Zoli, Lorenzo Zoppoli.

## COMITATO EDITORIALE INTERNAZIONALE

Carmen Agut García (*Castellón*), Janice Bellace (*Pennsylvania*), Roger Blanpain (*Lovanio*), Giulio Grisolia (*Buenos Aires*), Csilla Kolonnay Lehoczky (*Budapest*), Alan C. Neal (*Warwick*), Antonio Ojeda Avilés (*Siviglia*), Shinya Ouchi (*Tokyo*), Miguel Rodriguez Pinêro (*Madrid*), Juan Raso Delgue (*Montevideo*), Jacques Rojot (*Parigi*), Ulrich Runggaldier (*Vienna*), Malcolm Sargeant (*Londra*), Michal Sewerynski (*Lodz*), Yasuo Suwa (*Tokyo*), Fernando Valdes Dal Re (*Madrid*), Manfred Weiss (*Francoforte*).

## REDAZIONE

Roberta Caragnano (*redattore capo*), Andrea Bollani (*coordinatore Osservatorio giurisprudenza italiana*), Luca Calcaterra, Guido Canavesi, Enrica Carminati, Alessandro Corvino, Maurizio Del Conte, Maria Teresa Crotti, Marco Ferraresi (*coordinatore Pavia*), Maria Rita Iorio, Giuseppe Ludovico, Laura Magni (*coordinatore Modena*), Stefano Malandrini, Pietro Manzella (*revisore linguistico*), Emmanuele Massagli, Giuseppe Mautone, Marta Mondelli, Nicoletta Pagni, Flavia Pasquini, Pierluigi Rausei, Paolo Reboani, Lisa Rustico, Raffaello Santagata, Lucia Silvagna, Silvia Spattini, Gaetano Zilio Grandi.

Adapt – Centro Studi Internazionali e Comparati Marco Biagi – Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Viale Berengario, 51 – 41100 Modena (Italy) – Tel. +39 059 2056742; Fax +39 059 2056043. Indirizzo e-mail: [dri@unimore.it](mailto:dri@unimore.it)

Dipartimento di Studi Giuridici – Università degli Studi di Pavia

Corso Strada Nuova, 65 – 27100 Pavia (Italy) – Tel. +39 0382 984013; Fax +39 0382 27202.

Indirizzo e-mail: [dri@unipv.it](mailto:dri@unipv.it)

## REFEREES

*Diritto delle Relazioni Industriali* si impegna a procedere alla selezione qualitativa dei materiali pubblicati sulla base di un metodo di valutazione formalizzata e anonima di cui è responsabile il Comitato scientifico. Tale sistema di valutazione è coordinato dalla direzione che si avvale anche del Comitato editoriale internazionale.

Amministrazione: Casa editrice Dott. A. GIUFFRÈ EDITORE S.p.A.,  
via Busto Arsizio, 40 - 20151 Milano - tel. 02/38.089.200 - fax 02/38089432  
Internet: <http://www.giuffre.it> - e-mail: [vendite@giuffre.it](mailto:vendite@giuffre.it)

Pubblicità:

Dott. A. GIUFFRÈ EDITORE S.p.A. - Servizio Pubblicità, via Busto Arsizio, 40 - 20151 Milano - tel. 02/38.089.335 - fax 02/38089426  
e-mail: [periodici@giuffre.it](mailto:periodici@giuffre.it)

## CONDIZIONI DI ABBONAMENTO PER IL 2012

Unione europea	€ 110,00
Paesi extra Unione europea	€ 165,00
Prezzo di un singolo numero (Extra U.E. € 42,00)	€ 28,00

Sconto 10% per i soci AISRI - soci ADAPT - abbonati Bollettino ADAPT - soci AIDP - soci GIDP

## RIVISTA ON-LINE ALL'INTERNO DI "BIBLIOTECA RIVISTE" DAL 1991

U.E. abbonato € 36,00\* non abbonato € 110,00\*

\*IVA compresa

La rivista on-line riproduce, in pdf, i contenuti di ogni fascicolo dall'anno indicato fino all'ultimo numero in pubblicazione.

La sottoscrizione dell'abbonamento "abbonato" alla rivista cartacea garantisce un accesso al contenuto dal 1 gennaio 2012, o da qualunque data successiva di sottoscrizione, fino al 31 dicembre 2012.

La sottoscrizione dell'abbonamento "non abbonato" alla rivista cartacea garantisce un accesso di 365 giorni dalla data di sottoscrizione.

In seguito alla sottoscrizione sarà inviata all'abbonato una password di accesso.

Il sistema on-line Biblioteca Riviste permette la consultazione dei fascicoli attraverso ricerche:

- full text
- per estremi di pubblicazione (numero e anno fascicolo)
- per data

In caso di sottoscrizione contemporanea alle due riviste cartacee qui di seguito indicate **sconto 10% sulla quota di abbonamento:**

	Unione europea	Paesi extra Unione europea
<i>Diritto delle Relazioni Industriali</i>	€ 110,00	€ 165,00
<i>Rivista Italiana di Diritto del Lavoro</i>	€ 140,00	€ 210,00

L'abbonamento alla rivista cartacea decorre dal 1° gennaio di ogni anno e dà diritto a tutti i numeri relativi all'annata, compresi quelli già pubblicati.

Il pagamento può effettuarsi direttamente all'Editore:

- con versamento sul **c.c.p. 721209**, indicando chiaramente gli estremi dell'abbonamento;
- a **ricevimento fattura** (riservata ad enti e società);
- mediante **carta di credito** (VISA - MASTERCARD - EUROCARD - CARTA SI), precisando: numero, scadenza, data di nascita;
- oppure tramite gli **Agenti Giuffrè** a ciò autorizzati (cfr. pagine gialle).

Il rinnovo dell'abbonamento deve essere effettuato entro il 31 marzo di ciascun anno.

I fascicoli non pervenuti all'abbonato devono essere reclamati al ricevimento del fascicolo successivo. Decorso tale termine si spediscono, se disponibili, contro rimessa dell'importo.

Le comunicazioni in merito a mutamenti di indirizzo vanno indirizzate all'Editore.

Per ogni effetto l'abbonato elegge domicilio presso la "Dott. A. Giuffrè Editore SpA" - Via Busto Arsizio, 40 - 20151 Milano.

*I contributi pubblicati in questa rivista potranno essere riprodotti dall'Editore su altre, proprie pubblicazioni, in qualunque forma*

Registrazione presso il Tribunale di Milano al n. 1 del 4 gennaio 1991

R.O.C. n. 6569 (già RNS n. 23 vol. 1 foglio 177 del 2/7/1982)

Direttore responsabile: MICHELE TIRABOSCHI



Rivista associata all'Unione della Stampa Periodica Italiana

Pubblicità inferiore al 45%

Tipografia «MORI & C. S.p.A.» - 21100 VARESE - VIA F. GUICCIARDINI 66

## SOMMARIO - n. 4/2011

### **Ricerche: Formazione, imprese e apprendistato**

PAUL RYAN <i>Apprendistato: tra teoria e pratica, scuola e luogo di lavoro</i> .....	913
MICHELE TIRABOSCHI <i>Tirocini e apprendistato: impianto e ragioni della riforma</i> .....	947
PAOLO PASCUCCI <i>La disciplina dei tirocini formativi e di orientamento: ieri, oggi e... domani (ovvero prima e dopo l'articolo 11 del decreto legge n. 138/2011)</i> .....	971
PIER ANTONIO VARESI <i>Il Testo Unico dell'apprendistato: note sui profili formativi</i> .....	1013
GIUSEPPE BERTAGNA <i>Apprendistato e formazione in impresa</i> .....	1027
SILVIA SPATTINI <i>L'apprendistato per la riqualificazione di lavoratori in mobilità</i> .....	1052

### **Relazioni industriali e Risorse umane**

EDOARDO ALES <i>Dal caso FIAT al "caso Italia". Il diritto del lavoro "di prossimità", le sue scaturigini e i suoi limiti costituzionali</i> .....	1061
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------

### **Osservatorio di giurisprudenza italiana**

GIUSEPPE GIGLIO <i>Disturbo cronico dell'adattamento da costrittività organizzativa e malattia professionale (nota a Trib. Larino 12 ottobre 2010)</i> .....	1095
ANDREA BOLLANI, ALESSANDRO CORVINO <i>Discrezionalità del legislatore e bilanciamento di interessi: il regime indennitario dell'articolo 32, commi 5, 6 e 7, legge n. 183/2010, supera il vaglio di costituzionalità (nota a C. cost. 9 novembre 2011, n. 303)</i> .....	1103
MARCO FERRARESI <i>L'irrisolta questione della imponibilità previdenziale delle somme corrisposte al lavoratore nell'ambito di un contratto di transazione (novativa) (nota a Cass. 23 settembre 2010, n. 20146)</i> ..	1118
VINCENZO VALENTINI <i>Sanzioni per lo "sciopero" (illegittimo) degli avvocati e competenze dell'Autorità di garanzia (nota a Cass. 30 novembre 2010, n. 24207)</i> .....	1130

MAURIZIO DEL CONTE *Somministrazione di lavoro e limiti al sindacato giudiziale* (nota a Trib. Vicenza 17 febbraio 2011, n. 1378). . . . . 1136

**Osservatorio di legislazione, prassi amministrative e contrattazione collettiva**

GABRIELE BUBOLA *La certificazione dei contratti di lavoro non standard quale strumento di regolazione della concorrenza nelle procedure di selezione pubbliche*. . . . . 1145

FABIO ANTONILLI *Ccnl artigiano area meccanica del 16 giugno 2011: contenuti e novità dell'accordo di rinnovo*. . . . . 1154

DAVIDE VENTURI *Il distacco di lavoratori extracomunitari per lo svolgimento di prestazioni qualificate*. . . . . 1166

ELISABETTA CECCHI *I permessi degli amministratori locali: le modifiche introdotte dalla legge n. 148/2011*. . . . . 1172

IUNIO VALERIO ROMANO *Cumulo dei periodi assicurativi: un primo commento alla circolare Inps 9 settembre 2011, n. 116*. . . . . 1177

**Osservatorio di giurisprudenza e politiche comunitarie del lavoro**

ROSITA ZUCARO *La Corte di giustizia e il divieto di discriminazione in base all'età: il caso dei piloti della Deutsche Lufthansa* (nota a C. Giust. 13 settembre 2011, C-447/09). . . . . 1187

ROBERTA CARAGNANO *La Corte di giustizia interviene sulla parità di trattamento tra uomini e donne e sulla rilevanza del genere quale fattore di rischio nelle prestazioni assicurative* (nota a C. Giust. 1° marzo 2011, C-236/09). . . . . 1194

**Osservatorio internazionale e comparato**

ALBERT TOLEDO OMS *Relazioni di lavoro e libertà religiosa in Spagna: una materia controversa*. . . . . 1203

MARIA GIOVANNONE, MARCO VIOLA *Amianto e sicurezza: presupposti e criteri di punibilità del datore di lavoro e della impresa in chiave comparata* (nota a Departement of Justice – Western District of New York, 22 settembre 2011). . . . . 1210

## INDICE ANALITICO

### *Certificazione*

- Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 [1145] – Legge 4 novembre 2010, n. 183 (articolo 30) [1145] (con nota di G. BUBOLA).
- Sentenza del Consiglio di Stato 25 novembre 2010, n. 8229 [1145] (con nota di G. BUBOLA).

### *Contrattazione collettiva*

- Accordo di rinnovo del Ccnl artigiano area meccanica 16 giugno 2011 [1154] (con nota di F. ANTONILLI).

### *Discriminazioni*

- Direttiva 2000/78/CE - Artt. 2, n. 5, 4, n. 1 e 6, n. 1 - Divieto di discriminazioni fondate sull'età - Piloti di linea - Contratto collettivo - Clausola di cessazione automatica dei contratti di lavoro a 60 anni [1187] (C. Giust. 13 settembre 2011, *Prigge e al. v. Deutsche Lufthansa*, C-447/09, con nota di R. ZUCARO).

### *Distacco*

- Interpello 27 giugno 2011, n. 28 (Confindustria) [1166] (con nota di D. VENTURI).

### *Infortuni e malattie professionali*

- Malattie professionali - Malattie non tabellate - Disturbo depressivo generato da costrittività organizzative o mobbing - Indennizzabilità Inail - Sussistenza [1095] (Trib. Larino 12 ottobre 2010, con nota di G. GIGLIO).

### *Lavoro a termine*

- Questione di costituzionalità dell'art. 32, commi 5, 6 e 7, della l. n. 183/2010 - Dedotta violazione degli artt. 3, 4, 11, 24, 101, 102, 111 e 117 Cost. - Infondatezza delle questioni [1102] (C. cost. 11 novembre 2011, n. 303, con nota di A. BOLLANI, A. CORVINO).

### *Lavoro pubblico*

- Legge 14 settembre 2011, n. 148, di conversione del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 [1172] (con nota di E. CECCHI).

*Parità di trattamento*

- Rinvio pregiudiziale - Diritti fondamentali - Lotta contro le discriminazioni - Parità di trattamento tra uomini e donne - Accesso a beni e servizi e loro fornitura - Premi e prestazioni assicurative - Fattori attuariali - Presa in considerazione del sesso dell'assicurato quale fattore per la valutazione dei rischi assicurativi - Contratti privati di assicurazione sulla vita - Direttiva 2004/113/CE - Art. 5, par. 2 - Deroga non soggiacente a limiti temporali - Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea - Artt. 21 e 23 - Invalidità [1194] (C. Giust. 1° marzo 2011, *Association belge des Consommateurs Test-Achats ASBL, Yann van Vugt, Charles Basselier v. Conseil des ministres*, causa C-236/09, con nota di R. CARAGNANO).

*Previdenza*

- Cessazione del rapporto di lavoro - Transazione sulle conseguenze patrimoniali - Natura novativa - Esclusione dell'obbligo contributivo [1118] (Cass. 23 settembre 2010, n. 20146, con nota di M. FERRARESI).
- Circolare Inps 9 settembre 2011, n. 116 [1177] (con nota di I.V. ROMANO).

*Sciopero*

- Lavoro subordinato - Sospensione del rapporto - Sciopero - In genere - Violazioni della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali - Ordinanza ingiunzione della Direzione provinciale del lavoro - Natura - Applicativa delle sanzioni deliberate dalla Commissione di garanzia *ex art. 4* della l. n. 146/1990 - Opposizione - Censure rivolte contro la delibera della Commissione di garanzia - Inammissibilità - Fondamento - Fattispecie relativa ad illegittima astensione dalle udienze degli avvocati [1130] (Cass. 30 novembre 2010, n. 24207, con nota di V. VALENTINI).

*Somministrazione di lavoro*

- Ragioni giustificatrici della somministrazione a tempo determinato - Limiti del sindacato giudiziale [1136] (Trib. Vicenza 17 febbraio 2011, n. 1378, con nota di M. DEL CONTE).

*Spagna*

- Real decreto legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el Texto refundido de la ley del Estatuto de los Trabajadores [1203] (con nota di A. TOLEDO OMS).
- INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA, *Avance del Padrón municipal a 1 de enero de 2010*, Notas de Prensa, 29 aprile 2010 [1203] (con nota di A. TOLEDO OMS).

*Stati Uniti*

- Appalto - Demolizione edifici - Amianto - Sicurezza - Responsabilità datoriali - Punibilità ente [1210] (Departement of Justice – Western District of New York, 22 settembre 2011, con nota di M. GIOVANNONE, M. VIOLA).

## **Ricerche**

### ***Formazione, imprese e apprendistato***

---

**Paul Ryan** *Apprendistato: tra teoria e pratica, scuola e luogo di lavoro*

**Riassunto** – *Apprendistato: tra teoria e pratica, scuola e luogo di lavoro* – L’A. esamina l’istituto dell’apprendistato in una prospettiva interdisciplinare e comparata e verifica le modalità in cui, nella pratica, viene realizzato il modello duale, ovvero la sintesi di teoria e pratica da un lato e di scuola e luogo di lavoro dall’altro. A tal fine, l’A. dopo aver esplorato il diverso significato che il termine “apprendistato” ha assunto nel tempo e che oggi si attribuisce all’istituto in Italia, Gran Bretagna e Germania e dopo averne evidenziato benefici e limiti, propone un’analisi comparata (Italia, Germania, Gran Bretagna e Svizzera) di alcuni elementi peculiari dell’appren-distato: lo *status* contrattuale degli apprendisti, i diritti degli apprendisti nell’ambito delle vertenze sindacali, i criteri di determinazione del salario ed i livelli retributivi. Quanto allo *status* contrattuale, si evidenzia che in Germania e in Gran Bretagna l’apprendista ha lo *status* di lavoratore. Nel contratto di apprendistato, infatti, si “annida” il contratto di lavoro che assume la tipologia di contratto di lavoro a tempo determinato o, secondo una tesi della dottrina e relativamente all’Italia, di contratto *de facto* a tempo indeterminato. Riguardo ai diritti degli apprendisti nell’ambito del conflitto industriale, l’A. affronta la questione della libertà degli apprendisti di intraprendere azioni industriali in maniera indipendente. Con riguardo alla determinazione del salario ed ai livelli retributivi, l’A. verifica, in chiave comparata, se all’apprendista venga corrisposta una retribuzione, come per la categoria dei lavoratori o una indennità di formazione e se abbia diritto ai premi di produttività previsti dall’azienda per i propri dipendenti. Dall’analisi e valutazione delle esperienze di apprendistato in diversi momenti storici e in diversi Paesi, emerge uno scollamento tra il modello ideale di apprendistato e la sua realizzazione pratica. La ragione, secondo l’A., risiede in tre fattori: la natura dell’apprendistato, quale fase transitoria nella vita di un individuo, l’economia della formazione ed il conflitto politico tra gli attori coinvolti: datori di lavoro, politici, sindacati, insegnanti della formazione professionale e funzionari pubblici.

**Summary** – *Apprenticeship: Between Theory and Practice, School and Workplace (Article in English)* – The Author examines apprenticeship schemes

from an interdisciplinary and comparative perspective, assessing how the dual model is implemented in practice, i.e. the synthesis of theory and practice on the one hand, and of the classroom and the workplace on the other. For this purpose, the Author first provides an overview of the different meanings that the term “apprenticeship” acquired over time with an analysis of the concept of “apprenticeship” as it is intended today in Italy, Britain and Germany, pointing out both benefits and limitations. Then, he proposes a comparative analysis (between Italy, Germany, Great Britain and Switzerland) of some particular attributes of apprenticeship: the contractual status of apprentices, their right to participate in industrial conflict, how income is determined, and the level of apprentices’ pay. As for the contractual status, it should be noted that in Germany and Great Britain, the apprentice has the status of worker. The employment contract is, broadly speaking, nested within the apprenticeship contract which itself constitutes an elaborate type of fixed-term employment contract, or, as provided in the literature in relation to Italy, of a permanent contract. With reference to the rights of apprentices to participate in industrial conflict, the Author addresses the issue of the freedom of apprentices to take industrial action independently. With regard to the determination of income and pay levels, the Author provides an assessment, in a comparative perspective, of whether the apprentice is paid a wage (or a salary), as regular workers, or a training allowance, and whether the apprentice is eligible for bonus pay provided by the company to the employees. The analysis and evaluation of the experiences of apprenticeship across time and place shows a gap between the ideal model of apprenticeship and its practical realization. The reason, according to the Author lies in three factors: the transitional nature of apprenticeship itself, the economics of training, and the conflicting interests of the social actors who have an interest in apprenticeship: employers, politicians, trade unions, educators and public officials.

### **Michele Tiraboschi** *Tirocini e apprendistato: impianto e ragioni della riforma*

**Riassunto** – *Tirocini e apprendistato: impianto e ragioni della riforma* – L’A. descrive le recenti novità normative intervenute in materia di apprendistato e di tirocini, ripercorrendo in chiave critica l’evoluzione storica dei due istituti e mettendo in luce le ragioni che ne giustificano una trattazione comune. Rispetto al contratto di apprendistato, prima di analizzare l’impianto e i contenuti della riforma intervenuta con il d.lgs. n. 167/2011, l’A. individua le molteplici ragioni che nei decenni precedenti hanno impedito che la fattispecie divenisse il canale principale per un ingresso qualificato e qualificante dei giovani nel mercato del lavoro, riducendosi invece a mero espediente per garantire l’acquisizione di forza-lavoro eterodiretta a basso costo. In merito alle nuove regole in materia di tirocini formativi e di orientamento introdotte ad opera dell’art. 11 del d.l. n. 138/2011, invece, una volta precisata la distinzione tra le diverse tipologie di tirocini previste dall’ordinamento italiano, l’A. chiarisce che tale norma è finalizzata a definire in termini uniformi sull’intero territorio nazionale alcuni livelli essenziali di tutela nella transizione dai percorsi dal sistema educativo al mercato del lavoro in modo da prevenire abusi in passato riscontrati nella prassi.



Tratteggiato il quadro regolatorio l'A. conclude precisando che un ruolo decisivo dovrà ora essere giocato da tutti gli attori del sistema di relazioni industriali.

**Summary** – *Internships and Apprenticeships: Structure and Rationale of the Reform (Article in Italian)* – This paper provides a description of the recent regulatory changes in the area of apprenticeships and internships, presenting an in-depth analysis of their historical evolution and highlighting the reasons why they can be analysed jointly. As for the contract of apprenticeship, before discussing the structure and the content of the reform introduced by Legislative Decree No. 167/2011, the Author identifies a number of reasons why over the past decades, apprenticeships have been prevented from becoming the proper qualifying tool enabling access of young people to the labour market, becoming instead a mere ploy to reduce labour costs. With regard to the new rules on internships introduced by Art. 11 of Legislative Decree No. 138/2011, the author clarifies the distinction between different types of internship programmes provided by the Italian legislation, and explains how this regulation aims at ensuring at a national level some basic protection during the school-to-work transition, with a view of preventing the misuse that occurred in the past. After an overview of the regulatory framework, the Author concludes stating that a major role will now be played by all the actors involved in the system of industrial relations.

**Paolo Pascucci** *La disciplina dei tirocini formativi e di orientamento: ieri, oggi e... domani (ovvero prima e dopo l'articolo 11 del decreto legge n. 138/2011)*

**Riassunto** – *La disciplina dei tirocini formativi e di orientamento: ieri, oggi e... domani (ovvero prima e dopo l'articolo 11 del decreto legge n. 138/2011)* – L'A., dopo aver descritto le caratteristiche salienti dei tirocini, compie una serie di osservazioni sull'esperienza realizzata in Italia in materia, sia da un punto di vista pratico, sia giuridico. Le prime descrivono la portata del fenomeno, in termini quantitativi e qualitativi; le altre, ripercorrono, mettendone in evidenza di volta in volta le criticità, la disciplina dei tirocini: dall'art. 18 della l. n. 196/1997 (e della sua attuazione mediante il d.m. n. 142/1998), alla dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 60 del d.lgs. n. 276/2003 (sui tirocini estivi), che ha indicato la competenza regionale in materia, fino ad arrivare al provvedimento contenuto nella manovra estiva *bis* (art. 11, d.l. n. 138/2011). Pur criticando la scelta del metodo, l'A. riconosce il pregio degli obiettivi alla base di quest'ultimo intervento, ossia ribadire che la capacità promozionale dei tirocini spetti solo a chi possieda validi requisiti, e limitarne la durata massima, onde evitare un utilizzo fraudolento dello strumento. Del resto, tale finalità era stata già definita nell'accordo per il rilancio del contratto di apprendistato, intervenuto tra governo, regioni, province autonome e parti sociali. L'A. affronta poi criticamente tutti i nodi interpretativi sorti a seguito dell'approvazione della norma del decreto legge e della emanazione della circ. Min. lav. n. 24/2011, che ha tentato di chiarirne il contenuto. Si sofferma, in particolare, su un'interpretazione, letterale prima e sistematica poi, dell'art. 11, affrontando i temi della classificazione delle ipotetiche varie tipologie e delle conseguenze in ordine alla durata e ai requisiti soggettivi dei tirocinanti. Infine, dopo aver rilevato gli interventi che

proficuamente potrebbero derivare sia dal legislatore sia dalle regioni, auspica, alla luce dell'impegno preso dall'Italia a livello europeo per favorire l'occupazione giovanile e femminile, che le misure contemplino anche una riflessione sui tirocini.

**Summary** – *Regulating Internships: Present Issues and Future Developments (i.e. before and after the introduction of Art. 11 of Decree Law No. 138/2011) (Article in Italian)* – The Author, after a description of the main features of internship schemes, provides an analysis of the Italian experience from a practical and a legal point of view. First, the paper presents a description of internship programmes in quantitative and qualitative terms, then it provides an overview of the relevant regulation in the field and an in-depth assessment of the limits of such legislation. The analysis starts with Art. 18 of Law No. 196/1997 (and its implementation by Ministerial Decree No. 142/1998), and goes on with the declaration of the unconstitutionality of Art. 60 of Legislative Decree No. 276/2003 (on summer internships), that laid down the competence of the regions on the matter, and concludes discussing the latest provisions introduced in Summer 2011 (Art. 11, Decree Law 138/2011). While criticizing the method adopted, the Author acknowledges the value of the underlying objectives of the latest measures, i.e. that internships should be provided only to the holders of specific requirements and their duration should be limited, in order to prevent fraudulent use of this tool. A similar aim had already been defined in the agreement for the promotion of the contract of apprenticeship, concluded between government, regions, autonomous provinces and the social partners. The Author then addresses all the critical issues of interpretation arising after the approval of the Decree Law and of the Circular of the Minister of Labour No. 24/2011, which attempted to clarify the content. He focuses in particular on the literal and systematic interpretation of Art. 11, dealing with the classification of hypothetical types and consequences in terms of duration of internship programmes and of interns' requirements. Finally, after having outlined possible changes that could be implemented by regions and by lawmakers, he concludes by expressing the hope that future measures will deal more specifically with the issue of internships, especially in light of the commitment taken on by Italy at the European level to promote youth and female employment.

**Pier Antonio Varesi** *Il Testo Unico dell'apprendistato: note sui profili formativi*

**Riassunto** – *Il Testo Unico dell'apprendistato: note sui profili formativi* – L'A. esamina i profili formativi del nuovo quadro normativo introdotto dal d.lgs. 14 settembre 2011, n. 167, nel tentativo di verificarne il possibile impatto sul sistema educativo e sul mercato del lavoro nonché di valutarne l'idoneità a garantire l'effettività della formazione. Sono passate in rassegna le diverse ragioni che hanno determinato una scarsa diffusione dell'istituto a partire dall'inestricabile intreccio di competenze delineato dal d.lgs. n. 276/2003, alle limitate risorse pubbliche a sostegno della formazione alle persistenti difficoltà di dialogo tra sistema formativo ed imprese. Nell'exkursus sono evidenziate anche le ragioni alla base del mancato decollo delle tipologie di diritto-dovere di

istruzione e formazione e dell'apprendistato "alto" circoscritto solo a timide sperimentazioni. Allo stesso tempo l'A. confronta i tassi di disoccupazione giovanile italiani con quelli di alcuni Paesi europei, come Germania ed Austria, che utilizzano il sistema formativo di tipo duale e che presentano tassi di disoccupazione giovanile inferiori ai tassi di disoccupazione generale rivelando come tale sistema, offrendo ai giovani l'opportunità di percorrere l'intero percorso di istruzione (dalla qualifica fino alla laurea) in alternanza tra studio e lavoro in apprendistato, sia quello che meglio in Europa riesce a contrastare fenomeni di segregazione dei giovani rispetto all'occupazione. Su queste basi il legislatore italiano ha rivisitato la normativa in materia. L'A. approfondisce le tappe del processo di concertazione allargata avviato con l'intesa Stato-Regioni-parti sociali del 27 ottobre 2010, giunto a compimento con l'intesa trilaterale del luglio 2011, ratificata in sede di Conferenza Stato-Regioni. La conclusione è che le tipologie di apprendistato possono essere ricondotte a due "cantieri" paralleli da costruire *ex novo*: l'apprendistato per l'acquisizione di titoli di studio (che include l'apprendistato di primo e terzo livello) e quello professionalizzante; in quest'ultimo è ampio il ruolo della contrattazione collettiva nella costruzione di specifici percorsi professionali aventi un collegamento con l'inquadramento contrattuale. Nel merito viene data una lettura puntuale delle singole norme senza tuttavia tralasciare le questioni riguardo ai profili formativi da un "eccesso di rinvio", all'adeguato supporto da parte degli enti bilaterali, sia nella definizione degli "standard professionali", sia nella specificazione delle modalità di erogazione ed articolazione dell'offerta formativa, sia, infine, nell'accertamento dei risultati acquisiti dal lavoratore al fine dell'attribuzione della qualifica contrattuale.

**Summary** – *The Consolidated Act on Apprenticeship: Some Considerations on Training Schemes (Article in Italian)* – This paper examines the training schemes contained in the recent provisions introduced by Legislative Decree No 167 of 14 September 2011, in order to assess their impact on education and labour market, and their effectiveness in providing adequate training. In this connection, the reasons that have prevented this legal institution from becoming more widespread are investigated, with a special focus on the complex set of skills laid down by Legislative Decree No. 276/2003, limited funds allocated to training by the State, and ongoing difficulties arising from a lack of dialogue between education providers and businesses. The paper goes on to investigate the apprenticeship contracts for the implementation of training rights and obligations and its failure to take-off, and the reasons why advanced-level apprenticeship contracts have been implemented only on an experimental basis. The focus then turns to unemployment rates for young people in Italy, and a comparison with some European countries where the dual system is in operation – e.g. Austria and Germany – is provided. These countries present lower rates of unemployment among the youth, leading to the conclusion that the dual system – carried out alternating school and work – is the most suitable to help students to find employment. On the basis of these considerations, legislation on training has been reviewed, and a number of provisions have been introduced. In this sense, the paper looks into the concertation process among relevant authorities and the

agreement concluded between the parties involved (the State, the Regions and the social actors) on 27 October 2010 and ratified on July 2011. The paper concludes by arguing that apprenticeship programmes should be grouped into two categories: the apprenticeship contracts to obtain educational qualifications (which includes first- and third-level apprenticeship), and vocational apprenticeship, with collective bargaining that should play a major role in regulating the latter (overall results, contractual schemes and so on). A close investigation of each provision is provided, also considering training schemes, the role of bilateral bodies, the definition of vocational standards, the implementation of the training programmes and assessment of workers' results in order to offer them adequate contractual arrangements.

**Giuseppe Bertagna** *Apprendistato e formazione in impresa*

**Riassunto** – *Apprendistato e formazione in impresa* – L'A. muove dal presupposto secondo cui il Testo Unico dell'apprendistato ha, seppure a certe condizioni, riconosciuto l'impresa come formativa. Vengono ricordate le resistenze culturali, tuttora presenti, a tale assunto, quelle che vedono la formazione come delegata alla scuola, mentre l'azienda sarebbe esclusivamente il luogo della produzione e del lavoro. Del resto, secondo l'A., anche il testo di legge prevede delle attenuazioni al principio espresso in premessa, specie, ove, a proposito dell'apprendistato professionalizzante e di mestiere, chiede che la formazione professionalizzante sia integrata da quella pubblica, finalizzata all'acquisizione di competenze di base e trasversali. Si tratterebbe di una divisione astratta, lontana dalla realtà dei processi di lavoro, che, da una parte, deresponsabilizza l'azienda, dall'altra, scolasticizza l'offerta pubblica. L'A. ritiene, invece, che l'azienda possa essere a pieno titolo formativa, se basata su una organizzazione relazionale, se consapevole del valore della conoscenza pratica, se, infine, possa contare su un "mastro" come facilitatore.

**Summary** – *Apprenticeship and In-house Training (Article in Italian)* – This paper takes as its starting point the underlying assumption of the Consolidated Law on Apprenticeship that, in certain conditions, the company represents a training environment. The paper describes the cultural resistance to this view by those who – still today – see education as being provided solely at school, while companies remains exclusively a place for work and production. According to the Author, however, the law itself provides for a softening of the principle expressed in its introduction, especially in the cases of apprenticeships aimed at teaching a trade or a profession, where vocational training must be complemented by public formal education, aimed at providing basic and cross-disciplinary skills. A rigid separation would not reflect real work processes, and, on the one hand, it would release the company from the responsibility of providing training, while on the other, it would lead to public training becoming increasingly school-based. The Author believes, therefore, that the company can rightfully exist as a training environment, if it is based on a relational organization structure giving value to practical skills, and with a "master" to guide the apprentices.

**Silvia Spattini** *L'apprendistato per la riqualificazione di lavoratori in mobilità*

**Riassunto** – *L'apprendistato per la riqualificazione di lavoratori in mobilità* – L'A. ripercorre la disciplina legislativa del contratto di apprendistato applicato ai lavoratori in mobilità, una novità introdotta dal d.lgs. n. 167/2011 (Testo Unico dell'apprendistato). Viene descritta la disciplina contenuta nel testo di legge, evidenziandone le peculiarità rispetto a quella generale dell'apprendistato (requisiti soggettivi, incentivi economici, recesso) e coordinandola con la normativa di riferimento in tema di mobilità.

**Summary** – *Apprenticeship schemes to retrain redundant workers (Article in Italian)* – This paper describes the provisions introduced by Legislative Decree No. 167/2011 (consolidating legislation on apprenticeships) that regulate apprenticeship contracts for redundant workers. The paper examines the innovative measures in this legislation, comparing them with more general rules on apprenticeship schemes (individual requirements, incentives, dismissals) and with the related unemployment legislation.

## **Relazioni industriali e risorse umane**

---

**Edoardo Ales** *Dal caso FIAT al “caso Italia”. Il diritto del lavoro “di prossimità”, le sue scaturigini e i suoi limiti costituzionali*

**Riassunto** – *Dal caso FIAT al “caso Italia”. Il diritto del lavoro “di prossimità”, le sue scaturigini e i suoi limiti costituzionali* – Pur assumendo, se non altro da un punto di vista cronologico, la veste di primo commento alle convulse vicende che hanno interessato il diritto del lavoro e le relazioni industriali italiane da giugno a settembre 2011, il saggio si propone di fornirne un inquadramento sistematico all'interno di una più ampia (e ormai consolidata) tendenza transnazionale di “aziendalizzazione” della disciplina, legale e pattizia, dei rapporti di lavoro, individuali e collettivi. Le carenze strutturali del diritto del lavoro e delle relazioni industriali sovranazionali (comunitarie, in particolare) sono alla base della suddetta tendenza e la rendono, al momento, egemone. Il caso FIAT che di quella tendenza è figlio, in considerazione della sempre più spinta internazionalizzazione del Gruppo, si inserisce, tuttavia, in un contesto, quello italiano, che risulta(va) caratterizzato dalla uniformità tendenziale della disciplina dei rapporti di lavoro, nella prospettiva di una duplice “comunità di riferimento” rappresentata dall'ordinamento giuridico nazionale e dal sistema di relazioni industriali di categoria o intercategoriale. Il tentativo di forzare quest'ultimo attraverso accordi aziendali conclusi, al di fuori del contratto collettivo nazionale di categoria, con una parte soltanto degli interlocutori sindacali tradizionali della categoria stessa, ha provocato la “tempesta perfetta” che sembrava dover spazzare via il sistema di relazioni industriali italiano, basato, almeno fino al 2009, sul consenso unitario. Tuttavia, sull'orlo del baratro, le stesse parti sociali hanno ritrovato unità di intenti, sottoscrivendo l'Accordo

interconfederale del 28 giugno 2011. Questo, che non va oltre un ossequio formale delle istanze uniformanti (ribadita centralità del contratto collettivo nazionale di lavoro), asseconda invece, in maniera decisa, le spinte diversificatrici (capacità derogatoria, anche non controllata, della contrattazione aziendale), anche se, in definitiva, non offre alcuna soluzione al caso FIAT, destinato dunque a essere affrontato (con esito incerto per l'azienda) secondo le regole preesistenti. Nello scenario appena abbozzato, l'intervento del legislatore – posto in essere attraverso l'art. 8 della l. n. 148/2011 – assume, quindi, una duplice valenza: contingente, per ciò che concerne la soluzione del caso FIAT (comma 3); permanente, per ciò che riguarda la “aziendalizzazione” del diritto del lavoro e delle relazioni industriali, a fronte dell'introduzione di uno strumento giuridico, opzionale e condizionato, di conclusione di contratti collettivi territoriali o aziendali efficaci *erga omnes*, dotati di un potere derogatorio senza precedenti delle norme di legge e di contratto collettivo (commi 2 e 2-bis). Il potenziale sviluppo di quello che, parafrasando il legislatore, potremmo definire un diritto del lavoro “di prossimità” (territoriale e aziendale), seppur rifiutato dalle parti sociali confederali con l'addenda del 21 settembre 2011 all'accordo del 28 giugno 2011, rende necessario un attento vaglio di costituzionalità dell'art. 8, dal punto di vista, non tanto della garanzia della libertà sindacale (art. 39 Cost.), quanto, piuttosto, dell'esercizio conforme a costituzione della potestà legislativa, di cui sono titolari, esclusivi o concorrenti, stato e regioni (art. 114 Cost.). Disposizioni di contratto collettivo efficaci *erga omnes* (e, quindi, dotate della stessa forza della legge), destinate a produrre un diritto del lavoro aziendale o territoriale, sembrano, infatti, porsi in contrasto con i principi affermati dall'art. 117 Cost. e con il federalismo solidale di cui all'art. 120 Cost.

**Summary** – *FIAT and Industrial Relations in Italy. The Impact and Constitutional Limits of Company-level Agreements (Article in Italian)* – This paper offers a systematic analysis of developments in Italian labour law and industrial relations from June to September 2011, considering the international trend towards the regulation of individual employment contracts and collective agreements by means of company-level agreements. This practice, that is increasingly widespread, reflects structural shortcomings in supranational labour law, particularly EU law. The case of FIAT, a company undergoing a major process of internationalisation, is an example of this tendency, in response to the standardisation of labour law provisions in both national legislation and collective bargaining (company-wide and inter-sectoral agreements). The attempt to conclude company-level agreements outside the scope of industry-wide bargaining, by negotiating with only some of the trade union actors, has given rise to a situation of uncertainty, calling into question the effectiveness of the industrial relations system in Italy, that until 2009 was based on consensus. However, with a certain unity of intent, the social partners concluded an Interconfederal Agreement (national multi-industry agreement) on 28 June 2011. Although paying tribute to the key role of national collective bargaining at a formal level, the Interconfederal Agreement introduced some innovations (e.g. the opportunity to derogate from the national collective agreement), but failed to provide a solution to issues arising at company level, that will be dealt with by

means of existing provisions. In this connection, Art. 8, Act No. 148/2011 has a twofold function, as it provides a legal instrument for FIAT in terms of collective bargaining (par. 3), while promoting company-level bargaining as an unprecedented, optional means for concluding local- and company-level agreements with *erga omnes* effect and a mandatory character. In spite of the amendments on 21 September 2011 to the Interconfederal Agreement of 28 June 2011, the regulation of labour matters by a more widespread use of company-level agreements (a practice known as *diritto del lavoro di prossimità*), needs to take account of the constitutionality of Art. 8, Act No. 148/2011. More specifically, rather than its compliance with the right to organise (Art. 39 of the Constitution), there is a need to verify its compliance with the allocation of legislative powers (Art. 114 of the Constitution) that are usually the exclusive and concurrent jurisdiction of the government and the Regions. The *erga omnes* clauses in collective agreements promoting the use of company-level collective agreements and having force of law seem to be in contrast with the principles laid down in Art. 117 of the Constitution and with the concept of federalism based on solidarity in Art. 120 of the Constitution.